

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1055 DEL 07/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N. 549/2005 CON L'AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA DEL CENTRO DI MEDICINA SPA, SEDE DI SCHIO. ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1100/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con deliberazione n. 2465 del 29/12/2022 questa Azienda ha approvato per l'anno 2023 l'accordo di disponibilità con il Centro di Medicina Spa, sede di Schio;
- con nota prot. n. 80353 del 25/09/2023, la Società Centro di Medicina Spa ha trasmesso la pratica SUAP 03438220265-02032023-1441 a questa Azienda per il rilascio all'esercizio di Struttura Sanitaria – Ambulatorio Chirurgico con Sala Chirurgica (Codice B.5.6.1), istanza presentata al comune di Schio (VI), ed è attualmente in attesa di ricevere l'atto formale di Rinnovo da parte del comune di Schio (VI), per il quale è necessario l'accordo di disponibilità di cui al presente

provvedimento;

- con nota prot. n. 101921 del 04/12/2023, il Centro di Medicina Spa, in attesa di rilascio di rinnovo dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Ambulatorio chirurgico con sala chirurgica', ha chiesto il rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per l'anno 2024;
- con nota prot. n. 104113 del 12/12/2023, agli atti, questa Direzione ha chiesto alla U.O.C. Contabilità e Bilancio l'emissione di fattura attiva per l'istruttoria di rinnovo per l'anno 2024 dell'accordo in oggetto con la Struttura Ambulatorio Chirurgico con Sala Chirurgica Centro di Medicina Spa, sede di Schio;
- con email del 07/02/2024, agli atti, la U.O.C. Contabilità e Bilancio ha comunicato la ricevuta dell'esito positivo dell'incasso della fattura attiva n. 3445 del 20/12/2023, relativa alla quota spettante per l'istruttoria del rinnovo dell'accordo in oggetto;
- con nota agli atti del 09/02/2024 il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, si è espresso favorevolmente sulla richiesta;
- con nota agli atti, il Direttore Medico dell'Ospedale di Santorso, si è espresso favorevolmente sulla richiesta;

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2024, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con il Centro di Medicina Spa, sede di Schio, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- prendere atto del pagamento della quota relativa all'anno 2024 di € 6.000,00 più IVA, e di prevedere eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2024, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con il Centro di Medicina Spa, sede di Schio, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del pagamento della quota relativa all'anno 2024 di € 6.000,00 + IVA, e di prevedere eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico per l'esercizio 2024, n. AA1090000 "Altri proventi diversi";
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14/03/13 n. 33;

4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 TRA	
	L'AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA	
	CENTRO DI MEDICINA Spa. E L'AZIENDA ULSS n°7	
	PEDEMONTANA.	
	TRA	
	l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti	
	40, codice fiscale e P.IVA n. 00913430245, per brevità di seguito denominata	
	Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Carlo Bramezza, nato a Treviso il	
	4/05/1967,	
	E	
	il Centro di Medicina Spa, con sede legale a Villorba (TV), Viale Della Repubblica,	
	10/B e sede operativa in Schio (VI), Via San G. Bosco n°24, P.I. 03438220265,	
	nella persona del legale rappresentante sig.ra Francesca Piacentini, nata a Treviso il	
	23/07/1955.	
	PREMESSO CHE	
	- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L. vo	
	30.12.1992 n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14.1.1997 in materia di requisiti	
	strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività	
	sanitarie, la Regione Veneto con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia	
	dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e	
	socio –sanitarie;	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle	
	strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e	
	approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in	
	materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;	
	1	

	- detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che	
	concerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche	
	invasive e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito	
	sono state individuate e definite due tipologie di strutture (gli "ambulatori	
	chirurgici" e "gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica");	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha altresì individuato una terza tipologia di	
	struttura che eroga prestazioni di chirurgia non in regime di ricovero con	
	caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative intermedie tra	
	l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day	
	surgery, rinviando ad apposito tavolo tecnico il compito di definirne i contenuti	
	sia in termini di definizione che di requisiti;	
	- con D.G.R.V. n. 549 del 25.2.2005 è stato, quindi, successivamente approvato il	
	documento elaborato dal gruppo tecnico che individua e definisce la terza	
	tipologia di struttura denominata "Struttura Extraospedaliera di Chirurgia";	
	- la "Struttura Extraospedaliera di Chirurgia", così come l' "Ambulatorio	
	chirurgico con sala chirurgica", oltre a garantire la reperibilità di un medico per	
	la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura,	
	deve:	
	• formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per	
	acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti	
	che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;	
	• formalizzare un accordo con una struttura di ricovero per acuti che consenta	
	alla Struttura Sanitaria di chirurgia, tramite il proprio medico anestesista,	
	l'utilizzo di farmaci di categoria H;	
	- con circolare prot. n. 559112/500800 del 4.8.2005 la Regione Veneto ha	
		2

	indicato alcuni elementi che l'accordo deve necessariamente avere e ha	
	precisato:	
	• che l'accordo ha la finalità di garantire al paziente, che ha subito un	
	intervento presso la Struttura Sanitaria di chirurgia, la prosecuzione	
	dell'assistenza sanitaria in una struttura a priori identificata (evitando così	
	una difficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora venga ravvisata	
	la necessita di prolungarne l'osservazione per sopravvenute complicanze	
	che non rendono possibile il rientro o la permanenza del paziente al	
	proprio domicilio;	
	• che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti	
	dell'attività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a	
	carico del Servizio Sanitario Regionale;	
	- con nota prot. n. 80353 del 25/09/2023, la Società Centro di Medicina Spa ha	
	trasmesso la pratica SUAP 03438220265-02032023-1441 a questa Azienda per	
	il rilascio all'esercizio di Struttura Sanitaria – Ambulatorio Chirurgico con Sala	
	Chirurgica (Codice B.5.6.1), istanza presentata al comune di Schio (VI), ed è	
	attualmente in attesa di ricevere l'atto formale di Rinnovo da parte del comune	
	di Schio (VI), per il quale è necessario l'accordo di disponibilità di cui alla	
	presente convenzione;	
	- con nota prot. n. 101921 del 04/12/2023, il Centro di Medicina Spa, in attesa	
	di rilascio di rinnovo dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Ambulatorio	
	chirurgico con sala chirurgica', ha chiesto il rinnovo dell'accordo di	
	disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per l'anno 2024;	
	- la distanza chilometrica tra il Presidio ospedaliero di rete di Santorso	
	dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Sanitaria di chirurgia	
		3

	Centro di Medicina Spa consente un tempo di percorrenza non è superiore a 60 minuti;	
	- che Centro di Medicina Spa è assicurata, per il periodo di durata del presente accordo, per la responsabilità civile verso terzi ed occupati con la Compagnia AXA Assicurazioni Spa di € 3.000.000 a primo rischio con massimale per ogni sinistro;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Oggetto e finalità	
	L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere presso il Presidio ospedaliero di rete di Santorso il paziente della Struttura Sanitaria Centro di Medicina Spa – riconosciuto Ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e come in premessa individuato (d'ora in poi Struttura Sanitaria di chirurgia) - che entro le 48 ore successive all'intervento presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche tali da rendersi necessario il ricovero, e alla fornitura su richiesta di farmaci di categoria H.	
	Il presente accordo è finalizzato al rilascio di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'Unità di Offerta Ambulatorio Chirurgico con Sala Chirurgica.	
	ART. 2 Accoglienza	
	L'accoglienza è attivata entro le 48 ore dall'intervento, su richiesta della Struttura Sanitaria di chirurgia, nei casi sia necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicate che non rendono possibile il rientro del paziente a domicilio ovvero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessiti subito di ulteriori cure collegate all'intervento entro il medesimo arco temporale di 48 ore.	
	In entrambi i casi la Struttura Sanitaria di chirurgia dovrà farsi carico di organizzare a sue spese il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un proprio	
		4

	medico nella fase di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al caso	
	nella fase di trasporto al Presidio ospedaliero.	
	In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente	
	potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.	
	Art. 3 Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza	
	Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio	
	restano garantite esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza occorsi entro	
	le 48 ore successive all'intervento.	
	Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a	
	cura della Struttura Sanitaria di chirurgia.	
	Art. 4 Il medico inviante e consenso informato	
	Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio	
	Ospedaliero per le necessità del caso.	
	La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la	
	documentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente	
	all'intervento, nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito	
	dal paziente, alle cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa	
	delle quali viene richiesto il ricovero.	
	L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura	
	Sanitaria di chirurgia dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto	
	della conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo	
	contenuto.	
	Art. 5 Percorso operativo di accesso	
	L'accesso del paziente della Struttura Sanitaria di chirurgia che ha subito	
	l'intervento chirurgico avviene sempre attraverso l'UOC di Pronto Soccorso del	
	5	

	Presidio Ospedaliero, la quale applicherà i propri protocolli.	
	Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la	
	conseguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio	
	Ospedaliero da coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del	
	Pronto Soccorso che ha in carico il paziente.	
	Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura	
	Complessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.	
	In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 3, allo scadere dei primi sei mesi di	
	applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere	
	modificato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio,	
	previa comunicazione alla Struttura Sanitaria di chirurgia. Quanto sopra sulla base	
	di una valutazione discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero	
	rendere opportuna la modifica del percorso.	
	Art. 6 - Accesso ai farmaci di classe H	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana consente alla Struttura Sanitaria di chirurgia di	
	accedere, tramite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario	
	della Struttura Sanitaria di chirurgia, ai farmaci di classe H inclusi nel Prontuario	
	Terapeutico Aziendale (PTA) adottato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana.	
	La Struttura Sanitaria di chirurgia a tal fine dichiara di possedere detti requisiti	
	minimi:	
	1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;	
	2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli	
	stupefacenti;	
	3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei	
	dispositivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;	
	6	

	4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 25 gradi;	
	La Struttura Sanitaria di chirurgia individua il responsabile del proprio armadio	
	farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario <i>pro-tempore</i> .	
	Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di classe H	
	Ai fini dell’individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di	
	trasferimento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario	
	Farmaceutico Aziendale (PTA) per la somministrazione dell’anestesia e per	
	garantire l’esecuzione in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata	
	la modulistica e il registro di seguito riportati:	
	- Bollettario numerato per l’approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n.	
	309/1990);	
	- Registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario	
	dell’Azienda ULSS n°7 Pedemontana o suo delegato;	
	La modulistica e il registro saranno forniti dell’UOC Assistenza Farmaceutica	
	Territoriale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Sanitaria di chirurgia	
	che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore	
	Sanitario.	
	Art. 8 Rapporti economici	
	1. La Struttura Sanitaria di chirurgia riconoscerà all’Azienda ULSS n°7	
	Pedemontana per la semplice disponibilità all’accoglimento dei pazienti la	
	somma annua di Euro 6.000,00.=, oltre IVA, versato per l’apertura	
	dell’istruttoria ai fini deliberativi del presente accordo per l’anno 2024.	
	In relazione all’utilizzo effettivo dell’accordo detto importo potrà essere	
	oggetto di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS	
	n°7 Pedemontana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione	
		7

	Veneto.	
	2. La Struttura Sanitaria di chirurgia riconoscerà all'Azienda ULSS n°7	
	Pedemontana per ogni eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e	
	per ogni eventuale prestazione ambulatoriale la tariffa prevista dal	
	Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche vigente al momento	
	dell'erogazione.	
	3. L'eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di "solvente	
	in proprio", con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della	
	Struttura Sanitaria di chirurgia, alle tariffe vigenti.	
	4. L'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza	
	semestrale a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei	
	farmaci di classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura	
	Sanitaria di chirurgia.	
	Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale,	
	a fatturare direttamente alla Struttura Sanitaria di chirurgia la fornitura di cui	
	sopra, al costo di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della	
	percentuale del 5% per la remunerazione dei costi di gestione, secondo la	
	circolare della Regione Veneto prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con	
	assoggettamento all'IVA dovuta per norma.	
	ART. 9 Clausola risolutiva espressa	
	Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico	
	delle parti non sia adempiuta secondo le modalità previste.	
	La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha	
	interesse comunicherà all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., che intende	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa.	
	8	

	ART. 10 Validità	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2024 e verrà a scadere 31/12/2024.	
	L'efficacia dell'accordo è condizionata all'acquisizione da parte dell'Azienda	
	ULSS 7 Pedemontana dell'autorizzazione all'esercizio di Ambulatorio Chirurgico	
	con sala chirurgica rilasciata dal Comune di Schio (VI).	
	Esso può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della	
	naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r.	
	A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera	
	raccomandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e	
	rivalutazione dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del	
	carico di lavoro occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.	
	ART. 11 Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	ART. 12 Registrazione ed imposta di bollo.	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
		9

241/1990 e successive modifiche.

Letto confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, li _____

Per la Società

Per l'Azienda Sanitaria

Centro di Medicina Spa.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(sig.ra Francesca Piacentini)

(dott. Carlo Bramezza)